

DECISIONE N. 3799/92/CECA DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1993 e modifica la decisione n. 3/52/CECA relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 49 e 50,

Articolo 1

considerando che, per tener conto delle variazioni dei valori medi registrati durante il periodo di riferimento, occorre modificare la decisione n. 3/52/CECA, del 23 dicembre 1952, relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi previsti dagli articoli 49 e 50 del trattato CECA⁽¹⁾;

L'aliquota dei prelievi da applicare alle produzioni realizzate a partire dal 1° gennaio 1993 è fissata sulla misura dello 0,25 % dei valori assunti come base imponibile dei prelievi.

considerando che il fabbisogno della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è valutato a 548 milioni di ecu, come risulta dal bilancio operativo per l'esercizio 1993; che il suddetto bilancio, approvato dalla Commissione delle Comunità europee il 23 dicembre 1992, quale figura nell'allegato della presente decisione, determina l'entità delle risorse che devono risultare dai prelievi dell'esercizio 1993, cioè 125 milioni di ecu;

Articolo 2

L'articolo 2 della decisione n. 3/52/CECA è sostituito dalla seguente disposizione:

** Articolo 2 **

considerando inoltre che il gettito dei prelievi, applicando un'aliquota dello 0,01 %, è valutato a 5,00 milioni di ecu,

Il valore medio dei prodotti soggetti ai prelievi è fissato come segue, a partire dal 1° gennaio 1993:

<i>(in ECU)</i>	
Prodotti	Valore medio
Mattonelle di lignite e semicoke di lignite	70,70
Carbon fossile di tutte le categorie	87,54
Ghisa non destinata alla fabbricazione di lingotti	186,70
Acciaio in lingotti	234,96
Prodotti finiti e prodotti finali di cui all'allegato I del trattato	391,60

Articolo 3

L'articolo 4 della decisione n. 3/52/CECA è sostituito dalla seguente disposizione:

** Articolo 4 **

Il listino previsto dall'articolo 2, paragrafo 4 della decisione n. 2/52/CECA è pertanto fissato come segue:

⁽¹⁾ GU della CECA n. 1 del 30. 12. 1952, pag. 4.